



COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI OPERE ARTISTICHE PITTORICHE (MURALES) SU SPAZI A PARETE PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 04 del 27.03.2025

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art 2. - Principi e finalità.....	2
Art. 3 – Destinazione degli spazi ai murales	2
Art. 4 – Procedura autorizzativa.....	3
Art. 5 - Validità temporale dell'autorizzazione	4
Art. 6 - Modalità e iter di realizzazione dell'opera	4
Art. 7 - Durata dell'opera	5
Art. 9 - Responsabilità	5
Art. 10 - Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali.....	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

E' oggetto di disciplina del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murales, graffiti, con qualunque tecnica grafica ottenuti ma in ogni caso solo a livello pittorico, di seguito definiti "murales", su muri di edifici, recinzioni fisse e su qualunque altro spazio (marciapiedi, saracinesche, ecc.) comunque visibile dalla pubblica via, di proprietà privata o pubblica.

La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, che in seguito saranno sempre definite "murales", è permessa solo sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica sulla base di quanto specificato dal presente Regolamento.

Ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dai vigenti regolamenti e normative.

La realizzazione delle decorazioni sopra specificate è permessa ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4.

Art 2. - Principi e finalità

Il presente regolamento è volto a riconoscere la Street Art, valorizzare le varie forme della sua espressione e promuoverne un esercizio rispettoso nel contesto urbano e architettonico comunale attraverso l'arricchimento degli spazi pubblici o privati di percorsi artistici, il recupero di zone in stato di degrado, il contrasto alle forme di vandalismo.

Art. 3 – Destinazione degli spazi ai murales

Gli spazi di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di "murales" vengono individuati dall'Amministrazione Comunale e approvati con Deliberazione della Giunta Comunale, anche coadiuvata da professionalità in ambito artistico e culturale. In ogni momento è possibile revocare, modificare o variare i luoghi designati alla formazione dei "murales". Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento.

Nel caso di edifici vincolati o ricadenti in area vincolata è necessaria la preventiva autorizzazione dalla soprintendenza.

La realizzazione di murales su superfici di edifici e spazi di proprietà pubblica o privata deve essere autorizzata ai sensi e secondo le modalità individuate al successivo art. 4. I privati cittadini interessati, proprietari degli spazi, dovranno indicare la propria disponibilità al Comune di Castagnole Monferrato e dovranno impegnarsi a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata nello

spazio concesso, salvo modifiche per giusta causa (manutenzioni, ristrutturazioni, ecc).

Qualsiasi modifica, alterazione o cancellazione del murale dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Procedura autorizzativa

Coloro che, singolarmente o riuniti in gruppi associativi e scuole, abbiano interesse a praticare l'arte dei murales, sia su superfici pubbliche che private, devono presentare richiesta per ottenere l'Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

La richiesta deve contenere:

1. Scheda tecnica comprendente descrizione del tema ad oggetto dell'opera artistica, un bozzetto a colori con l'indicazione delle dimensioni dell'opera che si intende realizzare, l'indicazione della via, numero civico e fotografia del muro o edificio su cui si intende realizzare l'intervento.
2. Dati anagrafici e Curriculum degli esecutori dell'intervento, con indicazione, in caso di minori, di almeno un responsabile adulto (o di chi esercita la potestà genitoriale) al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni;
3. Dichiarazione sulla presenza o meno di vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/04 e s.m.i. insistenti sul muro o edificio su cui si intende realizzare l'intervento.
4. Dichiarazione di impegno dell'esecutore dell'intervento rispetto ai requisiti di cui ai successivi articoli.
5. In caso di esecutori minorenni, sottoscrizione dei genitori o di chi ne esercita la potestà, di assunzione di tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'intervento.
6. in caso di murales da realizzarsi su muri di edifici e spazi di proprietà privata, dichiarazione di concessione delle superfici per l'esecuzione di murales da parte del proprietario dell'edificio, con allegata copia del documento di identità del medesimo in corso di validità. Dichiarazione del proprietario che si impegna a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata, salvo giusta causa o modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale, anche coadiuvata da professionalità in ambito artistico e culturale, approva e autorizza con apposita delibera il progetto di murales.

Art. 5 - Validità temporale dell'autorizzazione

Il consenso per la realizzazione dell'opera ha validità di 12 mesi dalla data della deliberazione, esclusivamente per i soggetti autorizzati e per lo spazio assegnato.

I soggetti titolari non possono cederlo a terzi.

Qualora non utilizzata entro 12 mesi, l'autorizzazione decade automaticamente.

Art. 6 - Modalità e iter di realizzazione dell'opera

L'opera non deve contenere:

- disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
- messaggi pubblicitari esplicativi o impliciti;
- contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie, dei generi e dell'orientamento sessuale.

Saranno ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore. L'autore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale rinuncia all'esercizio di eventuali pretese relative al diritto di autore.

L'esecuzione delle opere di cui al presente regolamento è considerato esclusivamente di tipo artistico e non ricade nell'ambito edilizio di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del Regolamento edilizio e del piano del colore, fatto salvo la presenza di vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/04 e s.m.i. per i quali è necessario acquisire i relativi titoli autorizzativi.

L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Gli esecutori dei "murales" devono operare secondo modalità che non provochino danno alle proprietà pubbliche e private, che evitino di costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature si dovrà provvedere all'acquisizione del relativo titolo.

Ad integrazione delle disposizioni di cui al regolamento COSAP, per le operazioni di cui al presente Regolamento il soggetto esecutore è dispensato dal pagamento degli oneri di occupazione suolo pubblico.

In ogni caso gli esecutori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non sporcare il suolo pubblico,

esonerando da qualsiasi responsabilità l'amministrazione.

Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi.

Gli autori di murales hanno l'obbligo di datare, firmare e riprodurre fotograficamente le loro opere.

La documentazione dovrà essere consegnata al comune che provvederà a formare apposito archivio delle opere realizzate.

Il soggetto autorizzato è gestore della superficie assegnata e si occuperà dei ritocchi della sua opera ove questa si degradi o sia deteriorata.

Art. 7 - Durata dell'opera

Le opere realizzate hanno durata permanente. L'Amministrazione Comunale dispone la cancellazione o il restauro di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, sia che occupino spazi di proprietà pubblica, sia che occupino spazi di proprietà privata.

Art. 8 Realizzazione di murale su muri privati visibili dalla pubblica via)

I proprietari di muri o altri spazi visibili dalla pubblica via che intendono realizzare a proprie spese opere riconducibili alle casistiche dell'articolo 1, debbono darne comunicazione al Comune utilizzando la modulistica presente nel sito web dell'Ente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al protocollo dell'Ente, l'Amministrazione Comunale può esprimere motivato provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e rimozione del murale qualora ne sia già stata avviata la realizzazione.

Art. 9 - Responsabilità

Il soggetto autorizzato è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dalla realizzazione del murale, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del soggetto da parte di società assicuratrici. Pertanto, è a carico dello stesso l'adozione, nell'esecuzione, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi. Il soggetto autorizzato sarà, altresì, responsabile dei danni comunque arrecati nella realizzazione del murale a beni di proprietà di terzi e terrà, perciò, lascia indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia. Il Comune è esonerato da ogni

responsabilità per eventuali contestazioni circa l'originalità e la paternità dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera stessa.

Art. 10 - Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali

Il controllo del rispetto del presente regolamento è attribuito al personale di vigilanza della Polizia Locale e a tutti gli organi di polizia.

Fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. I trasgressori sono tenuti, inoltre, a provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dello spazio e dei luoghi. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali sanzioni alle norme penali o speciali che saranno eventualmente accertate.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la responsabilità della violazione è posta in capo all'esercente la potestà genitoriale.

Ai trasgressori, tra l'altro, non potrà essere rilasciata una futura autorizzazione ai sensi del presente Regolamento per la durata di tre anni.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.